

**Previdenza (assicurazioni sociali) - lavoratori autonomi – Corte di Cassazione, Sez. L - ,
Sentenza n. 7088 del 12/03/2020 (Rv. 657519 - 01)**

Cessazione dell'attività commerciale - Indennizzo ex d.lgs. n. 207 del 1996 - Presupposti - Cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese - Termine finale - Maturazione del diritto a pensione al raggiungimento dell'età prevista - Esclusione - Effettivo conseguimento della prestazione pensionistica - Necessità - Fondamento.

In ordine al termine finale di erogazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, previsto dall'art. 1, comma 272, della l. n. 207 del 1996, per coloro che si cancellino dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese, l'esplicito richiamo all'età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, lungi dal rappresentare il limite invalicabile oltre il quale l'indennizzo non può più essere corrisposto, integra un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell'interessato, che deve essere aggiornato sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, di modo che l'interessato conserva il diritto alla percezione del beneficio fino all'effettivo conseguimento della prestazione pensionistica.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7088 del 12/03/2020 (Rv. 657519 - 01)